

Foglio informativo – potenziamento dei dati



Banca dati nazionale per lo sport (BDNS)

Gioventù+Sport G+S

Versione febbraio 2022

1.1 Situazione di partenza

La digitalizzazione e il progresso di nuove tecnologie che ne consegue generano un maggior traffico di dati e quindi anche più incertezze e domande nei genitori dei/delle partecipanti ai corsi e ai campi G+S e nei quadri G+S. Gioventù+Sport (G+S) raccoglie i dati personali per gestire correttamente il programma. Questo foglio informativo affronta le domande sulla protezione dei dati e fornisce delle risposte.

1.2 Scopo della banca dati e del trattamento dei dati

G+S è il più grande programma federale di promozione dello sport della Confederazione. Ogni anno sono organizzati corsi e campi G+S (offerte G+S) per oltre 600 000 bambini e giovani, sovvenzionati con circa 110 milioni di franchi. La Confederazione, responsabile di gestire correttamente G+S e la destinazione dei contributi erogati, usa il sistema nazionale d'informazione per lo sport (BDNS). Il controllo delle presenze in ciascuno dei corsi e campi G+S è registrato elettronicamente nella BDNS che è uno strumento importante per la gestione delle offerte G+S, in particolare per il trattamento e il controllo dei pagamenti. I dati del controllo delle presenze consentono fra l'altro di prevenire gli abusi (doppie registrazioni, ingaggi paralleli, ecc.). Allo stesso tempo, i dati elaborati nella BDNS supportano la gestione del programma (ad es. dati sul comportamento sportivo dei bambini e dei giovani) e servono al continuo sviluppo di G+S.

Conformemente ai principi generali della protezione dei dati, nella BDNS l'UFSPPO raccoglie ed elabora solo i dati necessari e adeguati per lo svolgimento dei compiti legali in virtù della legge federale sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0). I dati utilizzati a fini statistici o per la ricerca sono anonimizzati prima dell'utilizzazione.

Se il rappresentante legale di una persona minore non approva e proibisce la raccolta dei dati, il/la partecipante non può essere preso/a in considerazione per un eventuale sussidio di un'offerta G+S. Questo può ripercuotersi come segue: un corso o un campo G+S non è sovvenzionato se a) nonostante ciò, il/la partecipante prende parte comunque a un'offerta come una persona supplementare e di conseguenza vengono superate le dimensioni massime del gruppo stabilite per la sicurezza nella disciplina sportiva G+S praticata o b) la dimensione minima del gruppo non viene raggiunta a causa della mancata registrazione di questo partecipante.

1.3 Basi legali

Le basi legali vincolanti per il trattamento di dati personali nella BDNS sono:

- la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1)
- la legge federale del 17 giugno 2011 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo; RS 415.1)
- l'ordinanza del 26 ottobre 2016 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo; RS 415.11).

1.4 Dati contenuti nella BDNS e trattamento

Nella banca dati sono raccolti i seguenti dati personali di persone che partecipano alle offerte G+S:

- nome
- cognome
- sesso
- data di nascita
- indirizzo
- nazionalità
- lingua
- numero AVS (PEID per il Principato del Liechtenstein¹)
- indirizzo e-mail (obbligatorio solo per la formazione dei quadri G+S)
- indicazioni su attività e appartenenza a gruppi di prestazione come ad es. la partecipazione a un corso G+S
- indicazioni su attività nella formazione e nella formazione continua come ad es. la data di partecipazione e la designazione di un corso per monitrici/monitori o un modulo di perfezionamento frequentati.

Se si raccolgono altri dati supplementari (come ad es. numero di telefono e indirizzo e-mail), il coach è tenuto a segnalare il carattere volontario della trasmissione dei dati (art. 2 cpv. 4 LSISpo).

Questi dati personali e i dati concernenti corsi e campi G+S possono essere raccolti e trattati solo

- dall'organizzazione G+S nella quale la persona registrata partecipa a delle attività G+S;
- dalle autorità federali, cantonali e comunali;
- dalle federazioni sportive e delle associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nella misura in cui esse beneficiano di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo;
- da terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

¹ Con l'introduzione della nuova banca dati per lo sport il numero AVS (PEID per il Liechtenstein) è obbligatorio come identificazione univoca e base per il pagamento dei sussidi per tutte le persone residenti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e/o di nazionalità CH o del Liechtenstein.

1.5 Raccolta dei dati e comunicazione dei dati

L'articolo 10 LSISpo disciplina le modalità della raccolta dei dati personali da parte dell'UFSPo. Se si raccolgono dei dati personali o delle informazioni che riguardano la persona interessata o il suo rappresentante legale, per queste persone devono essere riconoscibili le finalità del trattamento dei dati (art. 4 cpv. 4 LPD). L'organizzazione G+S ottiene i dati personali. Il/la coach G+S dell'organizzazione li registra nell'offerta G+S, mentre la monitorice/il monitore li registra esclusivamente per i corsi e campi nei quali è impegnata/o. Nell'annuncio di un'offerta G+S, il/la coach conferma che il/la partecipante G+S risp. il suo rappresentante legale come pure le monitorici/i monitori G+S ingaggiati sono stati in-formati sull'utilizzazione dei dati personali (cfr. numero 2) e hanno dichiarato il loro consenso.

Inoltre, l'articolo 11 LSISpo disciplina a quali persone l'UFSPo può rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo. Conformemente all'articolo 11 capoverso 3 LSISpo, i dati sono comunicati a terzi (unicamente quelli secondo l'art. 10 lettere a-d e g LSISpo), su richiesta nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento di compiti legali o contrattuali derivanti dall'attuazione della LPSpo. Questi dati possono essere utilizzati solo per lo scopo indicato, non commerciale e autorizzato dall'UFSPo.

1.6 Conservazione e cancellazione dei dati

In linea di massima vale il principio che i dati dei sistemi di informazione della Confederazione (e quindi inclusi i dati della BDNS) possono essere conservati solo per tutto il tempo richiesto dello scopo del trattamento (art. 6 cpv.1 LSISpo). I dati non più necessari sono cancellati dal sistema d'informazione e devono essere consegnati all'Archivio federale (art. 6 cpv. 4 LSISpo).

La durata della conservazione dei dati personali nella BDNS è concretizzata all'articolo 5 OSISpo: i dati di persone che hanno soltanto partecipato a corsi e campi del programma «Gioventù+Sport» (G+S) sono conservati fino al compimento dei 30 anni. I dati personali non più necessari per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge possono essere distrutti prima, su richiesta della persona interessata. Fatto salvo il capoverso 3, i dati relativi alle altre persone sono conservati fino al compimento del loro 70° anno di età, se tali dati non sono stati modificati nei cinque anni precedenti.

1.7 Sicurezza delle informazioni

L'UFSPo e le organizzazioni incaricate del suo funzionamento adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati contro la perdita, il furto o la consultazione e il trattamento illeciti nonché per prevenire l'accesso non autorizzato ai locali e agli edifici. Per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni, l'UFSPo è certificato secondo la norma internazionale ISO 27001.

1.8 Elaborazione e pubblicazione di immagini per corsi e campi G+S

Se l'organizzatore G+S produce delle immagini (fotografie e filmati) nell'ambito di corsi e campi G+S, deve tener presente che le immagini con persone riconoscibili sono considerate come dei dati personali e che i relativi diritti personali sono protetti dal Codice civile e dalla legge sulla protezione dei dati. Questo significa fra l'altro che la registrazione, l'elaborazione e quindi anche la pubblicazione richiedono il consenso della persona interessata o del suo rappresentante legale. Anche se le riprese sono state eseguite nel contesto di un corso/campo registrato nella BDNS, l'UFSPPO non intrattiene alcuna relazione legale con la persona ritratta. Incombe pertanto all'organizzatore G+S come unica responsabile di procurare il consenso per la ripresa/la pubblicazione di immagini. Ulteriori informazioni figura-no nelle pagine seguenti:

[Gestione dei dati personali dei membri delle associazioni \(admin.ch\)](#)

[La propria immagine: tutto ciò che prevede la legge | Prevenzione Svizzera della Criminalità \(skppsc.ch\)](#)